



COMUNE DI SANT'ANASTASIA  
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

ORDINANZA N. 269 del 2/12/2020

**OGGETTO:** Proroga dell'ordinanza sindacale n. 265 del 19/11/2020, concernente la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole del territorio del Comune di Sant'Anastasia, fino al 7 dicembre 2020

**IL SINDACO**

**VISTI:**

- l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale;
- l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante la "dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali", prorogato al 31 gennaio 2021 dall'art. 1, comma 1, decreto-legge 7 ottobre 2020;
- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", con particolare riferimento al suo art. art. 1, comma 2, lett. e), che identifica, quale misura di contenimento dell'epidemia da COVID-19, Art. 1, comma 2, lett. p), la *"sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché dei corsi professionali e delle attività formative svolti da altri enti pubblici, anche territoriali e locali, e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza"*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n.19", con particolare riferimento:
  - o al suo art. 1, comma 9, lett. s) recante disposizioni sullo svolgimento delle attività didattiche delle scuole secondarie e primarie, stabilendo per tali ultime istituzioni



COMUNE DI SANT'ANASTASIA  
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

scolastiche che la loro attività didattica continui “a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”;

- al suo art. 3, comma 4, lett. f), applicabile alle “aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”, l'art. 1, comma 2, a norma del quale “fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell'istruzione 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”;
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 2020, con la quale il territorio della Regione Campania viene fatto rientrare nelle suddette “aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”, rendendo dunque operante la limitazione alle attività didattiche delle scuole primarie in presenza di cui all'art. 3, comma 4, lett. f) DPCM 3 novembre 2020;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 90 del 15 novembre 2020, a norma del quale, fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico:
  - «1.1. con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. In vista della ripresa di tali attività a far data dal 24 novembre 2020, è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare, dal 16 novembre 2020, l'effettuazione di screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi;
  - 1.2. con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori. E' dato mandato alle AA.SS.LL.



COMUNE DI SANT'ANASTASIA  
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

*territorialmente competenti - con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- di organizzare, a partire dal 24 novembre 2020, screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente ove non già controllato ai sensi delle disposizioni di cui al precedente punto 1.1.- agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 30 novembre 2020, compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio;*

*1.3. con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza»;*

- la propria ordinanza n. 265 del 19 novembre 2020, con la quale, verificato il sensibile incremento del numero dei soggetti positivi al SARS-COV\_2, rilevato dagli elenchi trasmessi in pari data dall'UOPC 51 dell'ASL Napoli 3 SUD, e considerato che la frequentazione in presenza delle scuole può costituire veicolo di diffusione del contagio, veniva disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutti gli istituti scolastici, anche privati, insistenti sul territorio comunale fino al 30 novembre 2020;

- l'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 92 del 23 novembre 2020, con la quale viene disposto quanto segue:

*«1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania:*

*1.1. con decorrenza dal 25 novembre 2020, è consentita la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie. E' demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza»;*

- la propria ordinanza n. 267 del 24/11/2020 con la quale veniva disposta la proroga degli effetti dell'ordinanza n. 265 del 19/11/2020 fino al 3 dicembre 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 27/11/2020, che rinnova fino al 3 dicembre la classificazione della Regione Campania nel novero delle "aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto";



COMUNE DI SANT'ANASTASIA  
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

- l'ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 93 del 28 novembre 2020, a norma del quale, fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico:

*«1.1. Con decorrenza dal 30 novembre 2020 e fino al 7 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.2., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima, quelle della prima classe della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori. E' dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti - con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- di continuare gli screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente, agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 9 dicembre 2020;*

*1.2. con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;*

*1.3 con decorrenza immediata, restano altresì consentite le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 Giunta Regionale della Campania Il Presidente anni) e della prima classe della scuola primaria, nonché delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima. E' demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. **E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie.** Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza;*

*1.4. è dato mandato all'Unità di crisi regionale di programmare periodiche misure di screening relative al mondo della scuola, con modalità tali da consentirne la capillarità sul territorio;*

*1.5. sono approvate le nuove Linee Guida- Misure precauzionali relative alle attività di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea, allegate sub 1 al presente provvedimento»;*

**DATO** atto che:

- dalle ultime comunicazioni dell'UOPC 51 dell'ASL NAPOLI 3 SUD si evince la costante crescita del numero dei positivi al SARS-Cov-2, sul territorio comunale;



COMUNE DI SANT'ANASTASIA  
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

- in particolare, dall'ultimo elenco trasmesso in data 1 dicembre 2020, recante dati aggiornati al giorno precedente, si evincono 348 soggetti positivi attivi, ossia positivi al tampone poi non negativizzati, considerati dal ventunesimo giorno antecedente;
- tale dato, comparato al numero dei positivi attivi rilevati il 19 novembre 2020, pur evidenziando una leggera flessione dell'incidenza del COVID-19 nel territorio comunale di Sant'Anastasia, non giustifica la riapertura delle attività scolastiche in presenza, risultando comunque persistere uno scenario di elevato rischio da contagio;

**RILEVATO** che la ripresa dell'attività in presenza per gli alunni delle prime classi delle scuole primarie e degli alunni della scuola dell'infanzia possa costituire un fattore di accelerazione dei casi di contagio sul territorio comunale;

**RITENUTO** di dover prorogare, in relazione agli evidentissimi rischi per la salute pubblica, il periodo di sospensione delle attività in presenza delle scuole disposto con ordinanza n. 265/2020, tenuto conto che il vigente "protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19", a fronte di dati epidemiologici i quali, con riferimento al comune di Sant'Anastasia, sono particolarmente allarmanti può risultare insufficiente in relazione alla probabile emersione di nuove positività nelle aule scolastiche;

**RILEVATO** che l'ordinanza n. 93 del 28 novembre 2020 del Presidente della Regione Campania riconosce ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive;

**RITENUTA** la propria competenza al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 267 del 18 agosto 2000 e del comma 3, art. 32, L. 23 dicembre 1978, n. 833;

**ORDINA**

con effetto immediato dall'adozione della presente ordinanza e, salvo diversi provvedimenti statali o regionali in materia, fino al giorno 7 dicembre 2020 la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte gli istituti scolastici, anche privati, sul territorio comunale già disposta con ordinanza n. 265 del 19 novembre 2020;

**DISPONE**

1) la comunicazione della presente ordinanza:

- alla Prefettura di Napoli;
- alla Regione Campania;
- alla Competente ASL Napoli 3 SUD;
- al Commissariato di polizia di Napoli di Ponticelli;



COMUNE DI SANT'ANASTASIA  
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

- al Comando Carabinieri di Sant'Anastasia;
- al comando della Polizia Locale;
- a tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio anastasiano;


2) che la presente ordinanza sia resa immediatamente esecutiva mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune;

**AVVISA**

che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. è il Magg. Pasquale Maione, il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti.

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Campania nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure – in alternativa – ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Sant'Anastasia, 2 dicembre 2020

Il Sindaco  
dott. Carmine Esposito  


/SEG.GEN.GP

